

ASP Solidarietà - Mons. D. Cadore

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona

Azzano Decimo - Pordenone

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO

COPIA

ANNO 2019
n. 8 del Reg. Delibere

OGGETTO: Affidamento dei servizi globali di ASP solidarietà mons. D. Cadore alla costituenda società a responsabilità limitata, ad intera partecipazione dell'ASP solidarietà mons. D. Cadore di Azzano Decimo, "Penta servizi s.r.l. – soc. unipersonale"

L'anno 2019, il giorno 28 del mese di ottobre alle ore 08:00 nella sala consiliare si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda. Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
geom. Colussi Margherita	Presidente del Consiglio	Presente
Mascarin Sante	Vice Presidente del Consiglio	Presente
Liut Mario	Componente del Consiglio	Presente
Moznich Ada	Componente del Consiglio	Presente
Visintin Roberta	Componente del Consiglio	Presente

Assiste il Direttore Generale Scomparin Fabrizio.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza Colussi geom. Margherita nella sua qualità Presidente del Consiglio ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: Affidamento dei servizi globali di ASP solidarietà mons. D. Cadore alla costituenda società a responsabilità limitata, ad intera partecipazione dell'ASP solidarietà mons. D. Cadore di Azzano Decimo, "Penta servizi s.r.l. – soc. unipersonale"

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

CONSIDERATO che, in coerenza con quanto già indicato nel Documento Unico di Programmazione di mandato 2015-2020 è previsto tra gli obiettivi di mandato verso l'adesione e/o costituzione di una società a responsabilità limitata, con socio unico l'ASP Solidarietà, a cui affidare la gestione dei servizi istituzionali, secondo il modello dell'*in house providing*;

PRESO ATTO che, con proposta deliberativa depositata agli atti, approvata antecedentemente alla discussione del presente atto con n. 7 del registro atti, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato la costituzione di una Società a responsabilità limitata ad intera partecipazione dell'ASP Solidarietà per la gestione di servizi pubblici locali, da denominarsi "Penta Servizi S.r.l. soc. Unipersonale", approvandone il relativo Statuto, nel rispetto di quanto disposto dal d.lgs. n. 175/2016 e dal codice civile, per le motivazioni indicate nel suddetto atto e nei relativi allegati;

RILEVATO che, nella predetta proposta deliberativa, viene dato atto che l'affidamento della gestione del servizio pubblico, consistente nella gestione globale della struttura residenziale (casa di riposo) per non autosufficienti oltre ai già erogati servizi convenzionati con altri enti pubblici con l'ASP, sarebbe stato disposto con successivo e separato atto, contenente altresì lo schema del relativo contratto di servizio;

RICHIAMATO l'art.16 del d.lgs. n. 175 del 19.08.2016, che prevede la possibilità che le società *in house* ricevano affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo, purché non vi sia partecipazione di capitali privati;

ESAMINATO lo statuto della costituenda società "Penta Servizi S.r.l. soc. unipersonale", allegato quale parte integrante e sostanziale della proposta deliberativa depositata agli atti, dal quale emerge che:

- si tratta di società a totale partecipazione pubblica, costituita per il perseguimento delle finalità istituzionali degli enti pubblici partecipanti ed avente per oggetto esclusivo, tra l'altro, la gestione del servizio pubblico di centri per servizi per l'anziano (art. 5);
- viene garantito lo svolgimento della maggior parte dell'attività (almeno l'80%) verso l'ente/gli enti partecipanti di modo che la società "in house" costituisca, nella sostanza, un'articolazione organizzativa dell'ente affidante, ferma restando la formale e distinta soggettività giuridica della stessa rispetto all'ASP Solidarietà e comunque nel rispetto del principio di pareggio di bilancio per entrambi gli enti (art. 5 comma 3);
- le partecipazioni sono liberamente trasferibili, per atto tra vivi, solo a favore di enti pubblici e di società a totale partecipazione pubblica. È assolutamente vietato il trasferimento delle partecipazioni a favore di soggetti privati (art. 10);
- al fine di poter gestire direttamente servizi pubblici locali, affidati direttamente dagli enti pubblici soci (sistema dell'*in house providing*), la società è sottoposta al medesimo controllo che questi ultimi esercitano sui propri servizi, pertanto ai soci è consentito l'esercizio di poteri maggiori rispetto a quelli che il diritto societario riconosce normalmente alla maggioranza sociale (art. 28), secondo quanto meglio specificato nell'articolo indicato;

VALUTATO che la formula organizzativa dell'affidamento diretto dei principali servizi di gestione dell'ASP Solidarietà mons. D. Cadore alla Società *in house* garantisca all'ente un maggiore controllo

sulle attività erogate rispetto ad un appalto o concessione di servizio ad un operatore economico di natura privata, considerando anche la particolare natura del servizio erogato e la categoria di utenti serviti (prestazioni di carattere socio-assistenziale a favore di persone anziane);

PRESO ATTO che l'articolo 34 del decreto legge 18 ottobre 2012, n.179 convertito, con modificazioni in legge 17 dicembre 2012, n. 221, al comma 20 prevede che *“Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste”*;

RITENUTO che non risultino applicabili all'affidamento in oggetto i commi 20 e 21 dell'art.34 del decreto legge 18 ottobre 2012, convertito, con modificazioni in legge 17 dicembre 2012, n.221, trattandosi di servizio di interesse generale a **carattere socio assistenziale** che, per le concrete modalità e condizioni di svolgimento previste, è da considerarsi attività istituzionale per l'ASP. In ogni caso la presente proposta deliberativa, unitamente all'allegato contratto di servizio, nonché la proposta deliberativa per la costituzione della società “Penta Servizi Srl soc. unipersonale”, con relativi allegati, contengono tutti gli elementi che le predette disposizioni prescrivono (danno conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta, definiscono i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicano le eventuali compensazioni economiche) e possono pertanto essere ritenuti assorbenti della relazione da pubblicare nel sito istituzionale dell'Ente nell'apposita sezione di Amministrazione trasparente, nonché sull'albo pretorio online dell'ente;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 192, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 e delle Linee guida ANAC n. 7, recanti «Linee Guida per l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall'art. 192 del d.lgs. 50/2016»:

- è istituito presso l'ANAC, anche al fine di garantire adeguati livelli di pubblicità e trasparenza nei contratti pubblici, l'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house;
- l'iscrizione nell'elenco avviene a domanda, dopo che sia stata riscontrata l'esistenza dei requisiti, secondo le modalità e i criteri indicati dall'Autorità;
- dal 30 novembre 2017 è possibile presentare all'Autorità la domanda di iscrizione nell'Elenco e, a far data da tale momento, la presentazione della domanda di iscrizione costituisce presupposto legittimante l'*affidamento in house*;
- la domanda di iscrizione consente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori sotto la propria responsabilità, di effettuare affidamenti diretti dei contratti all'ente strumentale. Resta fermo l'obbligo di pubblicazione degli atti connessi all'affidamento diretto medesimo;

DATO ATTO che l'analisi effettuata nel presente atto e negli atti richiamati risulta soddisfare quanto previsto dal comma 2 del richiamato art. 192 del d.lgs. n. 50/2016, laddove si prevede che *“Ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con*

riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche”;

EVIDENZIATO, pertanto, che il concreto affidamento dei servizi core di gestione della ASP Solidarietà mons. D. Cadore, con relativa approvazione del contratto di servizio, può essere disposto con il presente provvedimento, ma l'efficacia dello stesso:

- deve essere subordinata alla condizione sospensiva consistente nella mera trasmissione all'ANAC della domanda di iscrizione all'albo previsto dall'art. 192;
- deve essere subordinata alla clausola risolutiva, consistente nell'eventuale esito negativo dell'istruttoria condotta dall'Anac in merito alla domanda di iscrizione all'albo previsto dall'art. 192;

RITENUTO, pertanto, di procedere all'affidamento dei servizi in oggetto per le motivazioni già ampiamente riportate nella presente proposta deliberativa e negli atti dalla stessa richiamati;

ESAMINATO l'allegato schema di contratto di servizi da stipulare tra ASP Solidarietà e costituenda società in house;

VISTO l'art.97 della Costituzione della Repubblica Italiana che sancisce il principio di buon andamento della pubblica amministrazione;

VISTA la Legge regionale FVG n. 19/2003

Con voti unanimi, resi in forma palese per alzata di mano, vista la Legge n. 142/1990, i pareri e le attestazioni previsti, le Leggi Regionali 19/2003 e 21/2003 e lo Statuto dell'Azienda.

D E L I B E R A

Per le motivazioni indicate in premessa che qui si richiamano,

1. DI AFFIDARE, per le motivazioni indicate in premessa, alla costituenda Società in house “Penta Servizi S.r.l. soc. unipersonale”, la gestione dei principali servizi istituzionali dell'ASP “Solidarietà mons. Cadore”, secondo il modello dell'*in house providing*, per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2025, meglio descritti nell'allegato contratto;
2. DI DARE ATTO che il servizio consistente nella “autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente”, meglio descritti nell'allegato contratto, delle attività istituzionali dell'Ente e, in particolar modo per la gestione della struttura residenziale ed RSA di proprietà o convenzionale, attività riconducibili alla categoria dei servizi di interesse generale, di natura sociale;
3. DI APPROVARE l'allegato schema di contratto, disciplinante il suddetto rapporto contrattuale tra le parti, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
4. DI DISPORRE che l'efficacia degli affidamenti disposti con il presente atto sia subordinata alla condizione sospensiva consistente nella mera trasmissione all'ANAC della domanda di iscrizione all'albo previsto dall'art. 192 del d.lgs. 50/2016;
5. DI DARE ATTO che gli affidamenti disposti con il presente atto siano subordinati alla condizione risolutiva consistente nell'eventuale esito negativo dell'istruttoria condotta dall'Anac in merito alla domanda di iscrizione all'albo previsto dall'art. 192;
6. DI AUTORIZZARE il Direttore Generale alla sottoscrizione del suddetto contratto di servizio;

7. DI PROVVEDERE alle conseguenti pubblicazioni nel sito istituzionale dell'Ente, all'albo on line e nella sezione Amministrazione trasparente.

Con separata, unanime e palese votazione, la presente delibera viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi art.1, c.19, LR 21/2003.

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente

F.to Colussi geom. Margherita

Il Direttore Generale

F.to Scomparin Fabrizio

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E DI LEGITTIMITÀ

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 11 dello Statuto, si esprime parere **favorevole** alla regolarità tecnica, contabile della proposta di deliberazione.

Azzano Decimo, 25 ottobre 2019

Il Direttore Generale
f.to dott. Fabrizio Scomparin

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 7 del Regolamento di Contabilità Aziendale, si esprime parere **favorevole** alla regolarità tecnica, contabile della proposta di deliberazione.

Azzano Decimo, 25 ottobre 2019

Il Responsabile
F.to dott. Fabrizio Scomparin

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 28/10/2019, poiché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall'art.17 della L.R. 24/05/2004 n. 17).

Li 28/10/2019

Il Responsabile dell'esecutività
F.to dott. Fabrizio Scomparin

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata messa in pubblicazione all'Albo pretorio on line dal 02/11/2019 al 16/11/2019 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni.

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì 31/10/2019

Il Responsabile del Procedimento
dott. Fabrizio Scomparin